



TRIBUNALE DI BELLUNO

CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

tel. 0437 947306 - fax 0437 292421

La Cancelleria della Volontaria Giurisdizione si trova al 3° piano del Palazzo di Giustizia di Belluno, in Via G. Segato 1, stanze n. 304 e 305 e l'orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle 08.45 alle 13.00. Il sabato è riservato agli atti urgenti (per urgenti s'intendono, ad esempio, le richieste per gli interventi di tipo medico – sanitario, ovvero gli atti relative ad attività che, se non autorizzate dal giudice tutelare o dal tribunale nel volgere di breve tempo, possono recare pregiudizio alla salute od al patrimonio dell'amministrato).

Vi si accede per il deposito del ricorso e comunque di tutte le istanze scritte (a cui va apposta la marca attualmente da €8,00), nonché per il ritiro delle copie conformi necessarie alla notificazione/comunicazione/ deposito delle stesse presso altri Uffici/Enti.

Nelle procedure di AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO le copie conformi sono assoggettate al diritto di copia che va corrisposto in marche da bollo da quantificarsi di volta in volta.

Nelle procedure di INABILITAZIONE e INTERDIZIONE le copie sono esenti da ogni tipo di marca in ragione della loro più marcata tutela giuridica.

Tutti i ricorsi devono essere corredati da idonea documentazione che, a mero titolo esemplificativo, si elencano:

1) RICORSO PER A.D.S. :

- documentazione medica: certificati, invalidità, in trasportabilità, ...;
- documentazione anagrafica dalla quale si ricavano i parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado (art. 417 c.c.), nonché i genitori del beneficiario;
- documentazione fiscale: pensioni, rendite ed eventuali proprietà, anche per quote.

2) RICORSO PER VENDITA o ACQUISTO BENI IMMOBILI ed, in generale, tutte le istanze relative alla STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE:

- perizia di stima asseverata (descrizione e valore dell'immobile);
- indicazione della provenienza del bene, ovvero se acquistato per successione/contratto prima o dopo l'apertura del procedimento di nomina dell'a.d.s. (in caso di vendita);
- i dati catastali ed il valore dell'immobile come da perizia di cui sopra;
- specificazione dell'interesse che il tutelato trae dall'operazione per cui si richiede l'autorizzazione.

Laddove l'acquisto del bene, per contratto o per testamento, sia anteriore all'apertura del procedimento, il ricorso va indirizzato al Giudice tutelare (art. 374 c.c.), se successivo, al Tribunale in composizione collegiale (art. 375 c.c.) ai sensi degli artt. 747 c.p.c. e 411 c.c.

3) ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO:

- E' l'unica forma legale per l'accettazione dell'eredità da parte dell'amministrato/tutelato.
- certificato di morte e documentazione anagrafica attestante il vincolo parentale.

4) REIMPIEGO CAPITALI, SVINCOLO POLIZZE SULLA VITA O SMOBILIZZO FONDI INVESTITI (ETC., ...)

Rappresentano i casi più frequenti e riguardano tutto ciò che non è previsto dagli artt. 374 c.c. e 375 c.c. , cioè quanto diretto alla normale e quotidiana gestione del patrimonio immobiliare o finanziario dell'amministrato, entro i limiti delle somme mensilmente autorizzate dal Giudice tutelare, a differenza di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali, invece, - incidendo direttamente sulla consistenza, anche per il futuro del patrimonio amministrato - determinano una modifica, e, quindi, un possibile pregiudizio a quest'ultimo.